



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

ORDINANZA N. 10 del 27/09/2018

OGGETTO: PULIZIE E MANUTENZIONE DEI TERRENI INCOLTI E DELLE AREE NON EDIFICATE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEI CENTRI URBANI

IL SINDACO

premesso che I terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani, frazioni e/o lottizzazioni con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni; l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

ritenuto necessario:

- effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
- provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel periodo che va dal mese di maggio al mese di ottobre quando massimo è il rischio ad attivare interventi per evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi;
- procedere al tagli degli arbusti, siepi e cespugli nelle aree incolte con particolare riguardo lungo i confini con le strade pubbliche ivi comprese quelle comunali, vicinali, al fine di prevenire il sorgere e il diffondersi degli incendi;

accertato che tali adempimenti sono di competenza dei proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti in zone antropizzate e non, anche in terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale;

considerato che la presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali/silvocolturali e altri rifiuti infiammabili costituiscono causa di elevato rischio di incendio, nonché possibile focolaio di diffusione di malattie per la presenza di insetti e parassiti;

vista l'O.P.C.M. n. 306 del 28 agosto 2007 art. 1 comma 5, nella parte in cui deve assicurare il rispetto delle norme per ridurre il potenziale incendiario dei campi anche mediante il decespugliamento e l'esportazione dei residui colturali;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/1 del 24.05.2018 che approva il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017-2019;

richiamate le "Prescrizioni Regionali antincendio 2017-2019 - Anno 2018", allegate alla deliberazione della Giunta Regionale n.22/4 del 4 maggio 2018 che dettano le modalità di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti l'innescio di incendio, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;



tenuto conto che nell'intero territorio comunale un gran numero di terreni non sono mantenuti puliti nè costantemente ripuliti dalle sterpaglie e dai residui di colture altamente infiammabili;

considerato necessario procedere all'attuazione di un programma di prevenzione e lotta contro il rischio di incendi che mettono a pregiudizio l'incolumità delle persone e l'integrità del patrimonio ambientale;

ravvisata la necessità di adottare misure incisive, a salvaguardia dell'incolumità pubblica, a tutela dell'ambiente, che prevenzano concretamente il rischio di incendi boschivi le cui conseguenze possono assumere contenuti drammatici per le persone e le cose, nonché l'insorgenza di patologie di carattere sanitario connesse alla nidificazione di insetti e parassiti;

considerato pertanto necessario, conformandosi alle prescrizioni regionali antincendio, impartire direttive chiare per la prevenzione e la protezione dagli incendi, nonché la tutela e salvaguardia della salute dei cittadini;

visti:

- la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;
- l'art. 7) 1-bis della Legge 267 /2000 in tema di sanzioni amministrative;
- la L. 225/92, D.L. 112/98 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;
- il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n.79/2017:

ORDINA

per garantire condizioni di sicurezza e per le altre motivazioni sopra indicate:

che, entro il 31 aprile di ogni anno:

1. I proprietari e/o i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa per una fascia perimetrale al confine di almeno 5 metri;
2. I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli insistenti sul territorio comunale sono tenuti a creare una fascia parafuoco, di almeno 5 metri di larghezza, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame;
3. I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole insistenti sul territorio comunale sono tenuti a realizzare una fascia arata di larghezza non inferiore a 3 metri, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
4. I proprietari e/o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie a ciclo annuale insistenti sul territorio comunale, contigui con aree boscate, devono realizzare all'interno del terreno coltivato una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante il bosco;
5. I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche del territorio comunale devono realizzare lungo tutto il perimetro di confine delle fasce protettive, prive di qualsiasi materiale secco, aventi larghezza non inferiore a 6 metri;
6. I proprietari e/o conduttori di aree private inedificate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime da stoppie e sterpaglie, nonché allo sgombero dei rifiuti e materiali di scarto che su di esse siano stati depositati anche da ignoti;
7. I proprietari e/o detentori di portici, cortili, scale, tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altra pertinenza degli edifici devono mantenerli in stato di costante nettezza, liberi da rifiuti e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi;
8. Per i tempi e le modalità di abbruciamento dei rifiuti derivanti dal taglio delle sterpaglie, dei rovi, di materiale secco di qualsiasi natura si rimanda alle vigenti Prescrizioni Regionali Antincendio.

Gli enti proprietari o gestori di aree dotate di sistema viario o ferroviario, devono provvedere entro lo stesso termine al taglio di fieno, cespugli, sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 5 metri.



Con specifico riferimento ai punti 6 e 7 della parte II di questa ordinanza, le prescrizioni si intendono in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n.79/2017.

In caso di mancato rispetto dei punti 1 – 2 – 3 – 4 - 5 della parte II di questa ordinanza – fatti salvi gli eventuali ulteriori illeciti di natura penale o amministrativa ravvisabili – i trasgressori saranno puniti, come contemplato dalle Prescrizioni Regionali Antincendio, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00.

I trasgressori dei punti 6 e 7 soggiacciono alla sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 25,00 e non superiore a € 250,00.

L'Amministrazione comunale potrà (previo avviso), accedere ed eseguire direttamente la pulizia delle aree sostituendosi ai proprietari/possessori dei fondi, addebitando i relativi costi sostenuti per i singoli interventi ai soggetti inadempienti.

DICHIARA

questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione;

DISPONE

che a questa ordinanza sia data la massima diffusione mediante affissione all'Albo Pretorio online, pubblicazione sugli organi di stampa ed inserimento sul sito internet del Comune, nonché trasmessa:

- al Settore Ambiente e Demanio – sede;
- al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni – sede;
- al Comando di Polizia Locale – sede;
- al Servizio del Genio Civile di Olbia -Tempio – Sassari;
- al Corpo Forestale – Palau;
- alla provincia di Sassari – area omogenea di Olbia Tempio.
- Alle forze dell'ordine in generale.

Il controllo e la verifica dell'ottemperanza di questo provvedimento è affidata al Corpo Forestale Regionale e alla Polizia Locale, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti.

Questa ordinanza annulla e sostituisce la precedente n.6 del 29/05/2017.

INFORMA

che avverso questo provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della Legge 1034/1971, da proporsi entro 60 giorni dalla sua notifica ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della stessa.

Il Sindaco

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE

documento firmato digitalmente